



Edizione di venerdì 22 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e incidenza nel reddito di lavoro dipendente dei premi di risultato
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida agli adempimenti delle imprese familiari
di Mauro Muraca

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Criterio della presenza fisica in Italia foriero di contenzioso
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

Si allarga il perimetro per l'impugnazione del ruolo
di Gianfranco Antico

DIRITTO SOCIETARIO

AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività
di Andrea Onori

DIGITALIZZAZIONE

La cybersecurity negli Studi professionali: sfide e strategie per la sicurezza dei dati sensibili
di TeamSystem

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e incidenza nel reddito di lavoro dipendente dei premi di risultato

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



Mario Rossi è un procacciatore d'affari che svolge la propria attività imprenditoriale in maniera secondaria, applicando il regime forfettario.

Egli, infatti, è lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Il reddito di lavoro dipendente annuo, verificato nella CU, negli ultimi anni è stato pari a 29.000 euro circa, quindi al di sotto della soglia, superata la quale, si innescerebbe la fuoriuscita dal regime forfettario; nel corso del 2021 è però prevista l'erogazione di un premio di risultato concordato con il datore di lavoro, per un importo lordo di 2.500 euro, in relazione al quale sarà applicata la tassazione sostitutiva agevolata del 10%.

Si chiede se tale erogazione debba essere considerata al fine di valutare la fuoriuscita dal regime, che potrebbe avvenire nel 2022.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida agli adempimenti delle imprese familiari

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

Normativa

Articolo 5, comma 4, Tuir

Articolo 230-bis cod. civ.

L. 76/2016 (Legge Cirinnà)

Articolo 230-ter cod. civ.

Prassi

Conferenza Ministeriale n. 40/1976

Risoluzione n. 134/E/2017

Circolare n. 98/E/2000

Risoluzione n. 78/E/2015

Giurisprudenza

Cassazione n. 14908/2012

Sentenza n. 148/2024

L'**impresa familiare** è un tipo di **impresa individuale** (in cui i componenti della famiglia dell'imprenditore collaborano attivamente) **introdotta dalla L. 151/1975** (legge di riforma del diritto di famiglia) e regolamentata **dall'[articolo 230-bis, cod. civ.](#)**



Nota bene

L'obiettivo di questa disciplina è quella di proteggere i familiari dell'imprenditore che partecipano e contribuiscono in **modo continuativo al lavoro "nella famiglia"**, riconoscendo a costoro anche un limitato potere decisionale (riguardo all'attività dell'impresa).

Requisiti per essere collaboratori familiari

Il riconoscimento della **qualifica di collaboratore familiare** è subordinato al sussistere dei seguenti requisiti:

- la **continuità dell'apporto lavorativo fornito dal familiare dell'imprenditore** all'interno dell'impresa individuale, senza che tale contributo sia disciplinato da un accordo giuridico specifico;
- esistenza di un **legame di parentela** (o affinità) tra il collaboratore e il titolare dell'impresa.

Grado di parentela del collaboratore familiare

Coniuge	I° grado
Padre/madre/figli	I° grado
Nonno, nipoti	II° grado
Fratelli/sorelle	II° grado
Zio/a, nipote	III° grado
Suocero/a, genero, nuora	I° grado
Cognato/a	II° grado

La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha esteso alle **unioni civili** (anche tra persone dello stesso sesso) la **disciplina dell'impresa familiare**. In particolare, introducendo l'[articolo 230-ter, cod. civ.](#), il legislatore ha inteso disciplinare le **prestazioni lavorative** rese a favore del convivente more uxorio, in assenza di un diverso rapporto lavorativo tra i medesimi conviventi (es. un rapporto di società o di lavoro subordinato). Sul punto, si rappresenta che **la Corte costituzionale** (sentenza n. 148/2024) ha stabilito che debba ritenersi costituzionalmente illegittimo l'[articolo 230-bis, comma 3, cod. civ.](#), nella parte in cui **non include il convivente more uxorio**

nel novero dei “familiari” che, a fronte dell’attività lavorativa prestata, in modo continuativo, nella famiglia e nell’impresa familiare, acquistano i diritti contemplati dalla medesima norma e **non prevede come “impresa familiare” quella in cui collabora anche il convivente di fatto.**

**Nota bene**

Pertanto, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’[articolo 230-ter cod. civ.](#) il quale, a partire dal 2016, ha riconosciuto al convivente di fatto che presta la propria attività lavorativa nell’ambito dell’impresa familiare una **tutela più debole e differenziata** rispetto a quella di cui godono il coniuge e le altre categorie di familiari **elencate dall’[articolo 230-bis, comma 3, cod. civ.](#)**

Quota di partecipazione agli utili

Le regole fiscali applicabili al reddito delle imprese familiari **sono definite dall’[articolo 5, comma 4 e 5, Tuir](#)**, secondo cui, il reddito dichiarato dall’imprenditore può essere attribuito a ciascun familiare:

- che ha contribuito in **modo continuativo e prevalente** al lavoro dell’impresa;
- in base alla **sua quota di partecipazione** agli utili.

**Nota bene**

La quota complessiva degli utili assegnata ai collaboratori familiari (o conviventi) **non può superare il 49% del reddito dell’impresa**, il che implica che al titolare dell’impresa familiare deve essere attribuito **almeno il 51% del reddito d’impresa realizzato.**

Imprese familiari e regime forfettario

L’imprenditore individuale – che esercita un’attività nella forma di impresa familiare – può

adottare il **regime forfettario**. Per tali imprese, l'imposta sostitutiva è calcolata **sul reddito d'impresa**, al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, i quali sono **esonerati dagli obblighi dichiarativi ai fini Irpef**, limitatamente ai redditi provenienti dall'impresa familiare in regime forfettario.

Il **collaboratore familiare** (se in possesso di una partita iva individuale), **non può accedere al regime forfettario** per la sua attività, in quanto il regime forfettario è escluso in caso di **partecipazione all'impresa familiare**.

I principi generali di tassazione prescritti per l'impresa familiare, si applicano anche **al reddito del convivente di fatto che partecipa agli utili dell'impresa** ([risoluzione n. 134/E/2017](#)).

Soggetto	partecipazione agli utili
Titolare impresa individuale	Quota minima 51%
Collaboratore familiare (o convivente)	Quota massima 49%

I redditi attribuiti a familiari o conviventi (in base alle loro quote di partecipazione):

- **non costituiscono spese** nella determinazione del reddito dell'impresa familiare;
- rappresentano una **suddivisione degli utili** dell'impresa stessa.



Nota bene

La quota di reddito assegnata:

- al titolare, è **produttiva di "reddito d'impresa"** (data la natura dell'impresa familiare come impresa individuale);
- ai **collaboratori familiari** (o conviventi), è tassata come "reddito da partecipazione" (Conferenza Ministeriale n. 40/1976), indipendentemente **dall'effettiva percezione** (principio di trasparenza).

Imprese familiari e modalità di attribuzione delle perdite

La partecipazione al reddito d'impresa da parte del familiare (o del convivente) è valida **solo in presenza di utili**.

Diversamente, se l'impresa registra una perdita, **l'imputazione della stessa non è consentita ai**

partecipanti, ma è riconosciuta fiscalmente (per intero) nei confronti del solo titolare dell'impresa, il quale potrà compensarla **con i redditi di altre categorie che concorrono**, nel medesimo periodo d'imposta, a formare **il proprio reddito complessivo**.

Requisiti previsti dalla normativa fiscale

La normativa fiscale, rispetto a quella civilistica, presuppone che **la collaborazione resa dal familiare** (o dal convivente) debba essere, non solo continuativa, ma anche **prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa svolta** dal medesimo collaboratore dell'imprenditore.

Requisiti soggettivi necessari per configurare un'impresa familiare

Continuità nella prestazione di lavoro nel periodo d'imposta

Prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative

Proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari in base alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno di essi

I predetti requisiti sono da dichiarare dal collaboratore con la **firma nel frontespizio** (istruzioni al quadro RH modello Redditi Pf).

Ripartizione del reddito nell'impresa familiare

L'imputazione del reddito dell'impresa al collaboratore (o al convivente) è subordinata alle **seguenti condizioni**:

- esistenza di un documento (un **atto pubblico o una scrittura privata autenticata**), contenente il nome del partecipante e il suo rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore;
- indicazione nella **dichiarazione dei redditi dell'imprenditore** delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari (conviventi);
- l'atto pubblico (o la scrittura privata) devono essere **datati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta**.



Nota bene

Sebbene **non sia necessario specificare nell'atto pubblico** (o nella scrittura privata) l'esatta

misura delle quote di partecipazione agli **utili assegnati ai collaboratori familiari** (o conviventi), poiché tali quote vengono determinate retrospettivamente in base al lavoro svolto in azienda (purché sia continuativo e prevalente), la Corte di Cassazione (sentenza n. 14908/2012) ha stabilito che nella gestione delle imprese familiari, la **scrittura privata riveste un ruolo fondamentale** nei rapporti di partecipazione agli utili, poiché:

- determina le **quote di partecipazione** agli utili dell'impresa;
- costituisce **prova dell'esistenza e dell'entità della partecipazione** del singolo partecipante all'impresa familiare, proporzionalmente alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, i signori:

1) Luca Rossi nato a Verona (VR) il 28.1.1982 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale: _____;

2) Marco Rossi nato a Verona (VR) il 30.5.1990 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale: _____;

premessi che

- il signor Luca Rossi è titolare dell'impresa individuale denominata "Elettro impianti LR di Luca Rossi", esercente l'attività di installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con sede in Verona (VR), via Vicenza n. 10 – Partita Iva: 1234567890, REA di Verona (VE) al n. 3526;
- il signor Marco Rossi, figlio del signor Luca Rossi presta nella suddetta impresa individuale la propria attività lavorativa in modo continuativo dallo scorso 1.9.2023;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano e stipulano quanto segue:

1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone il presupposto.

2 – Oggetto

La ditta "Elettro impianti LR di Luca Rossi", con effetto dall'1.9.2024, è costituita nella forma di impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 230-bis del Codice civile e dell'Articolo 9, L. 576/1975;

3 – Quota di partecipazione

Le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare vengono di comune accordo così determinate:

- il 51% al titolare dell'impresa, signor Luca Rossi;
- il 49% al figlio del titolare dell'impresa, sig. Marco Rossi.

4 – Decorrenza

Il presente atto ha efficacia dal giorno 1.9.2024 e manterrà la sua piena validità anche per gli anni successivi; cesserà di avere qualsiasi valore giuridico quando l'attività aziendale a cui si riferisce verrà cessata o ceduta a terzi.



5- Recesso

(.....)

6- Esclusione

(.....)

7- Diritto di prelazione

(.....)

8 – Varie

(.....)

Verona, il 1.9.2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Signor Luca Rossi

(Titolare dell'impresa familiare)

Signor Marco Rossi

(collaboratore dell'impresa familiare)

Decorrenza degli effetti dell'impresa familiare

Le **conseguenze fiscali** legate all'assegnazione di una parte del reddito ai collaboratori si verificano con decorrenza differenziata a seconda delle seguenti situazioni:

- **avvio di un'impresa familiare ex novo;**
- **trasformazione di un'impresa esistente** in una forma di impresa familiare;
- **ingresso di un nuovo collaboratore** nell'impresa familiare.

Impresa familiare ex novo

In caso di **costituzione di una nuova attività di impresa**, gli effetti fiscali si manifestano nel medesimo periodo d'imposta di inizio attività, a condizione che l'**atto di dichiarazione dell'impresa familiare** (atto pubblico o scrittura provata autenticata) sia registrato **entro 30 giorni dalla sua costituzione**. Di conseguenza, per garantire l'assegnazione del reddito al collaboratore familiare (o convivente), già a partire dal periodo d'imposta 2024 (Modello Redditi 2025), **l'atto costitutivo deve essere sottoscritto entro il 31.12.2024** (e registrato nei successivi 30 giorni).

ESEMPIO

Marco Verdi avvia **un'attività di giardiniere in data 15.12.2024**, costituendo contemporaneamente un'impresa familiare con suo fratello Luca. Nel caso prospettato, gli effetti fiscali dell'impresa familiare si **manifestano già nel 2024**, con l'effetto che nel modello redditi 2025, sarà assegnata a Luca Verdi una quota del reddito realizzato nel 2024, in relazione all'attività svolta a favore dell'impresa individuale del fratello Marco Verdi, fermo restando il limite massimo **del 49% del reddito d'impresa realizzato**.

Costituzione di un'impresa familiare da un'impresa esistente

Qualora **un'impresa individuale esistente** venga successivamente dichiarata "impresa familiare", gli effetti fiscali si verificano a partire dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto ([circolare n. 98/E/2000](#)). Conseguentemente, se **l'atto in parola viene stipulato**:

- **entro il 31.12.2024**, l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore familiare (o convivente) si verificherà solo **a partire dal 2025** (Modello Redditi 2026);
- **oltre la data del 31.12.2024**, l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore familiare (o convivente) si verificherà solo **a partire dal 2026** (Modello Redditi 2027).

ESEMPIO

Luca Rossi – che svolge attività di pittore di interni dal 2020 – stipula in data 18.10.2024 **un atto costitutivo di impresa familiare** con suo figlio Michele.

Nel caso prospettato, gli effetti fiscali iniziano a **decorrere dal periodo d'imposta** successivo alla costituzione dell'impresa familiare (anno 2024), **con l'effetto che**:

- il **reddito d'impresa del periodo d'imposta 2024** (modello redditi 2025) dovrà essere assoggettato a tassazione in capo al solo titolare dell'impresa individuale (Luca Rossi);
- soltanto a **partire dal periodo d'imposta 2025** (modello redditi 2026), dovrà essere assegnata al figlio dell'imprenditore (Michele Rossi) una quota di reddito proporzionale all'attività svolta.

Ingresso di un nuovo collaboratore

L'effetto fiscale è differito al **periodo d'imposta successivo**, anche nel caso in cui nuovi collaboratori familiari (o conviventi) entrino a far parte di **un'impresa familiare già esistente**. In

questo caso, la quota del reddito d'impresa assegnata ai nuovi collaboratori potrà essere a loro attribuita a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene la modifica dell'atto. Di conseguenza, per far partecipare il collaboratore (o il convivente) alla suddivisione del **reddito d'impresa familiare già dal periodo d'imposta 2025** (modello Redditi 2026), la modifica dell'atto deve essere effettuata **entro il prossimo 31.12.2024**.

ESEMPIO

Luca Rossi svolge dal 2016 l'attività di elettricista, in forma familiare, con il fratello Giovanni. In data 21.10.2024, a seguito dell'ingresso di un nuovo collaboratore (padre), **l'atto dell'impresa familiare viene modificato**. Gli effetti fiscali della modifica decorrono dal 2025 (modello Redditi 2026) e pertanto:

- il **reddito d'impresa 2024** (modello redditi 2025) è ripartito tra il **titolare e il fratello**;
- il **reddito d'impresa 2025** (modello redditi 2026) sarà distribuito anche **al padre in proporzione all'attività svolta**.

Uscita di un collaboratore

Al collaboratore che **interrompe l'attività svolta all'interno dell'impresa familiare** nel corso dell'anno, deve essere assegnata una quota di reddito proporzionata alla quantità e **qualità del lavoro prestato durante l'anno**. I requisiti di continuità e prevalenza dell'attività devono essere valutati considerando il periodo **precedente la cessazione**.

ESEMPIO

Luca Rossi esercita, dal 2019, **l'attività di idraulico in forma familiare con suo figlio Luigi**. Nel mese di luglio 2024, il figlio Luigi cessa l'attività nell'impresa familiare del padre, avviando una propria attività di impresa. In tale fattispecie, la quota di reddito del 2024 assegnata al figlio Luigi Rossi sarà proporzionata **all'attività svolta fino al mese di luglio 2024**.



Nota bene

Al collaboratore che lascia l'impresa familiare spetta una parte degli incrementi patrimoniali, che include plusvalenze latenti, compreso il valore dell'avviamento derivante dall'attività svolta da lui, insieme a una quota di utili residui ancora non distribuiti. Queste somme non hanno rilevanza fiscale e, di conseguenza, non sono soggette a tassazione.

Cessione impresa familiare

La **tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare** è alquanto discussa, in quanto sussistono diversi orientamenti in materia:

1. secondo un **primo orientamento**, la plusvalenza è imputabile interamente in capo all'imprenditore – essendo irrilevante per i collaboratori familiari ([risoluzione n. 78/E/2015](#)) – e deve essere assoggettata:
 - **sempre a tassazione ordinaria**, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da non più di cinque anni;
 - **a tassazione separata**, (per opzione) se realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.
2. secondo un **altro orientamento**, invece, la plusvalenza è **imputabile ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione** (così come avviene per i redditi derivanti dall'esercizio della stessa) e **assoggettata a tassazione in capo a ciascun collaboratore**, indipendente **dall'effettiva corresponsione da parte dell'imprenditore** della quota spettante a ciascuno di essi.



Nota bene

Resta ben inteso che tutte le **movimentazioni finanziarie** (intercorrenti tra il titolare e i collaboratori) relative **alla liquidazione degli utili di impresa e/o degli incrementi di valore dell'azienda**, sono **irrilevanti fiscalmente**, ossia **indeducibili dal reddito dell'impresa familiare** e non imponibili per il collaboratore familiare.

IMPRESA FAMILIARE: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

Tipologia di operazione	Data di stipula atto	Decorrenza effetti fiscali
Costituzione di una nuova impresa familiare	Entro il 31.12.2024	dal 2024
Enunciazione di impresa familiare relativamente ad un'impresa già esistente	Entro il 31.12.2024	dal 2025

Ingresso nell'impresa familiare di un nuovo Entro il 31.12.2024
collaboratore

dal 2025

Criterio della presenza fisica in Italia foriero di contenzioso

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), a seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 209/2023**, stabilisce che si considerano **fiscalmente residenti** in Italia le **persone fisiche** che, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (ossia 183 giorni in un anno oppure 184 giorni in caso di anno bisestile), tra gli altri criteri, sono **presenti nel territorio dello Stato**, tenuto conto anche delle **frazioni di giorno**.

Mediante una **parziale modifica** della disposizione in esame, quindi, la novella ha introdotto un **nuovo e autonomo criterio** di radicamento della residenza basato sulla **presenza fisica** nel territorio dello Stato. Sul punto, è intervenuta la [circolare n. 20/E/2024](#), nella quale l'Agenzia delle entrate, a distanza di poco più di dieci mesi, ha fornito alcuni **chiarimenti**.

Innanzitutto, essa ha sottolineato che si tratta di un criterio di collegamento "**alternativo**" agli altri, nel senso che, in conformità a quanto dalla stessa già precisato per la previgente versione della norma, è sufficiente che ricorra **uno dei quattro criteri di collegamento**, previsti dal citato **articolo 2, comma 2**, affinché un soggetto sia considerato **fiscalmente residente** in Italia.

Un'altra precisazione importante, secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, è che la **motivazione** della presenza fisica in Italia è **irrilevante**, in quanto il criterio introdotto è oggettivo e richiede esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato, **a prescindere dalle motivazioni** di tale presenza e senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di cui sopra.

Questo significa che l'**approccio adottato** dall'Agenzia delle entrate è **inclusivo di un numero indefinito di circostanze**, il che non è affatto positivo perché foriero di un **ampio ricorso al contenzioso**.

Basti considerare che la stessa Agenzia ha chiarito di ravvisare la **residenza** nel territorio dello Stato nel caso della **persona fisica** che trascorra in Italia la **maggior parte del periodo d'imposta**, anche se in modalità frazionata, per **vacanza**, o per **motivi di studio**, oppure per **far visita ad amici o parenti**, così come nel caso di chi viene a svolgere la propria **attività di lavoro**

dipendente, autonomo o d'impresa, mantenendo la **residenza** (anche a fini anagrafici), la **famiglia e ogni altro legame affettivo e personale all'estero**.

Ma non solo. Trattandosi di un mero **dato fattuale**, la presenza fisica potrà essere riscontrata in base a elementi che attestano la materiale permanenza nel territorio dello Stato, anche non continuativa, per un preciso numero di **giorni o, addirittura, frazioni di giorno**.

Sul punto, l'Agenzia attribuisce rilevanza, con **estremo rigore**, finanche alla **permanenza** entro i confini nazionali per **una sola ora**. Essa ipotizza il caso del contribuente – non iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e domicilio nel territorio dello Stato – che giunga in Italia con un **aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 1.7.2024** (anno bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato **fino alle ore 01:00 del giorno 31.12.2024**.

Ebbene, l'Agenzia delle entrate ha chiarito di ritenere che, **anche i giorni del 1.7 e del 31.12.2024, sono considerati "interamente"**, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata. Nella specie, quindi, il contribuente è considerato **fiscalmente residente in Italia** per il 2024, in quanto ha integrato il requisito della **presenza fisica per 184 giorni**.

Anche questo aspetto lascia perplessi e, verosimilmente, si sosterrà che **non assume rilevanza l'intero giorno**, ma le **effettive ore di permanenza** che andranno quindi sommate (nell'esempio, 2 ore e non 2 giorni).

Il contribuente potrà dimostrare, con **documenti di ugualenza probatoria**, di avere **trascorso in Italia** periodi che, **cumulativamente** considerati, non consentono di raggiungere il **limite minimo di permanenza** nel nostro Paese per la configurazione della residenza in Italia. Ad esempio, è la stessa Agenzia a precisare che, per escludere la residenza in Italia, sono valutate particolari situazioni in cui la **presenza fisica** sul territorio dello Stato è **meramente temporanea od occasionale**, come nel caso di **scalo aereo** nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero.

Da ultimo, nel caso di **lavoratori in smart working in Italia**, è stato chiarito che la permanenza in Italia **per la maggior parte del periodo d'imposta** determina, di per sé, la **residenza fiscale** nel nostro Paese. Se poi questi abbiano radicato la propria **residenza fiscale nel territorio dello Stato**, dovranno assoggettare a **tassazione in Italia tutti i suoi redditi, ovunque prodotti**, e non solo quelli derivanti dalla propria attività lavorativa, salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle **Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

Parimenti, nel caso di **lavoratori in smart working dall'estero**, si ha **residenza in Italia** solo qualora soddisfino per la maggior parte del periodo d'imposta almeno **uno degli altri tre criteri** individuati dal citato **articolo 2**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Si allarga il perimetro per l'impugnazione del ruolo

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. b\), D.P.R. 602/1973](#), il ruolo è l'elenco nominativo dei **debitori e delle somme da essi dovute**, formato direttamente dall'Ufficio impositore/creditore, al fine di procedere alla **riscossione spontanea o coattiva del debito**. Nel primo caso, si tratta, ad esempio, del **pagamento di imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata**, ovvero di somme iscritte a ruolo e suddivise in **più rate su richiesta del debitore**; nel secondo caso, la riscossione rappresenta la **naturale conseguenza ad un inadempimento del contribuente**.

Se l'[articolo 11, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), dispone che nei ruoli **sono iscritte le imposte**, le sanzioni e gli interessi, il **successivo articolo 12, comma 3, D.P.R. 602/1973**, indica agli Uffici che, negli stessi, devono essere **comunque indicati**:

- il codice fiscale del contribuente;
- la **specie del ruolo (ordinario o straordinario)**;
- la **data in cui il ruolo diviene esecutivo**;
- il riferimento **all'eventuale precedente atto di accertamento**, ovvero, in mancanza, la **motivazione anche sintetica della pretesa**.

Qualora il debitore non esegua il versamento delle somme elencate nella cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è legittimato a una procedura di esecuzione forzata speciale, sulla scorta proprio del **ruolo, atto avente forza di titolo esecutivo**.

L'estratto di ruolo, invece, **non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge**, e viene **formato e consegnato** soltanto **su richiesta del debitore**. Trattasi di un mero "*elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente gli... elementi della cartella...*" (così si è espresso il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4209/IV/2014), e quindi anche gli "*elementi*" del ruolo afferente quella cartella.

Il [D.Lgs. 546/1992, all'articolo 19, comma 1, lett. d\)](#), elenca tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento, mentre il secondo capoverso dell'[articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. 546/1992](#), dispone espressamente che "*la notificazione della cartella di pagamento vale*

anche come notificazione del ruolo”.

Ricordiamo che, con la **sentenza n. 19704/2015**, gli Ermellini – a **SS.UU.** – hanno stabilito che il ruolo e/o la cartella sono immediatamente **impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione**, e che non vi è d’ostacolo l’ultima parte del comma 3, dell’[articolo 19, D.Lgs. 546/1992](#), secondo il quale «*la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo*».

In questo contesto, l’[articolo 3-bis, D.L. 146/2021](#), inserito in sede di conversione dalla L. 215/2021, **provando a chiudere una querelle che si allargava a macchia d’olio**, ha novellato l’[articolo 12, D.P.R. 602/1973](#), titolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, inserendovi il **comma 4-bis** che, dopo la previsione che «*L’estratto di ruolo non è impugnabile*» in via diretta, chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che **si assume invalidamente notificata** sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che **dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto**, oppure per la **riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici**.

Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di **Cassazione**, con la [sentenza n. 26283/2022](#), hanno affermato che tale norma restrittiva si applica anche **ai processi pendenti**, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla **tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata** o invalidamente notificata.

Da ultimo, l’[articolo 12, D.Lgs. 110/2024](#) – che ha disposto significativi interventi in materia di **riordino della riscossione** – ha apportato alcune modifiche all’[articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973](#), **ampliando le ipotesi di impugnazione**, al fine di conformare la disciplina *de qua* alle indicazioni fornite dalla **Corte costituzionale con la sentenza n. 190/2023**, che aveva invitato il Legislatore ad **allargare il perimetro di impugnazione diretta del ruolo**, senza dover attendere il **successivo atto della riscossione forzata**.

Pertanto, **fermo restando la non impugnabilità dell’estratto di ruolo**, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata **sono suscettibili di diretta impugnazione** nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un **pregiudizio**, oltre che a) per l’effetto di quanto previsto dal **codice dei contratti pubblici** e b) per la **riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici**, anche:

- c) per la perdita di un **beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione**;
- d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della **crisi d’impresa e dell’insolvenza** di cui al D.Lgs. 14/2019;
- e) in relazione ad **operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati**;



f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), norma che disciplina la **responsabilità solidale del cessionario** per il pagamento dei debiti tributari del cedente.

AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

AML 2024: le novità UE e gli adempimenti previsti dalla normativa italiana

Scopri di più

Tra poco più di **sei mesi** l'«AML Package» comincerà ad esplicare i suoi effetti con l'inizio dell'operatività del **Regolamento istitutivo dell'Autorità Europea Antiriciclaggio** e del recepimento di alcune prescrizioni contenute nella VI Direttiva Antiriciclaggio e **concluderà il suo processo di attuazione nel corso dei successivi due anni**, ossia entro il prossimo 10.7.2027; termine entro cui anche il «**Single Rulebook**» diventerà **definitivamente operativo** ed efficace in tutti **gli Stati membri dell'Unione Europea**.

Il primo provvedimento dell'«AML Package», che diverrà completamente operativo dal prossimo 10.7.2025, sarà quello relativo al **Regolamento UE 1620/2024** che istituisce **l'Autorità Europea per l'Antiriciclaggio (AMLA)**: Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 19.6.2024 ed entrato **in vigore dal settimo giorno successivo**.

L'Autorità Europea per l'Antiriciclaggio avrà un **ruolo fondamentale di coordinamento** nel quadro della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dovrà **contribuire in modo sostanziale all'attuazione delle norme antiriciclaggio nella UE**.

L'AMLA dal prossimo anno dovrà iniziare a definire **norme tecniche di regolamentazione ed attuazione**, nonché fornire alle autorità europee **orientamenti in ambito Antiriciclaggio (AML)**.

L'Autorità, infatti, disporrà dei **seguenti poteri**:

1. predisporre **progetti di norme tecniche di regolamentazione**;
2. predisporre progetti di norme **tecniche di attuazione**;
3. emanare **orientamenti e raccomandazioni**;
4. emanare **pareri rivolti al Parlamento**, al Consiglio e alla Commissione europea.

Nello specifico:

- le norme **tecniche di regolamentazione** sono di **carattere tecnico**, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è **limitato dagli atti legislativi su cui si basano**;

- le norme **tecniche di attuazione** sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le **condizioni di applicazione di tali atti**;
- l'Autorità emanerà orientamenti e raccomandazioni rivolti alle **Autorità di supervisione**, ai supervisori, alle UIF o ai soggetti obbligati al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle UIF europee uniformi, efficienti ed efficaci, nonché **per assicurare l'applicazione comune**, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.

Inoltre, nel Regolamento UE 1620/2024, vi sono indicate una **serie di attività che l'AMLA dovrà attuare entro il 2027**; anno in cui l'intero pacchetto Antiriciclaggio vedrà la sua **piena entrata in vigore dal punto di vista operativo**. Il primo anno di vita avrà una **importanza fondamentale**.

Nello specifico, entro il 10.7.2026, come previsto dall'articolo 19, comma 9, Regolamento UE 1624/2024 «Single Rulebook», l'AMLA dovrà elaborare **progetti di norme tecniche di regolamentazione** relative alle misure di adeguata verifica, tenendo conto dei **livelli di rischio connessi ai modelli di impresa** dei diversi tipi di soggetti obbligati, nonché della **valutazione del rischio** a livello di Unione elaborata dalla Commissione Europea.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificheranno:

- i **soggetti obbligati**, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un **valore inferiore di euro 10.000,00**;
- i valori corrispondenti relative alle **operazioni occasionali**;
- i criteri da prendere in considerazione per individuare le **operazioni occasionali e i rapporti d'affari**;
- i criteri per individuare le **operazioni collegate**.

Entro il già menzionato termine, l'AMLA dovrà emanare **orientamenti sulle variabili di rischio** e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione **quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali**, come indicato dal comma 3, dell'articolo 20 del Single Rulebook.

Sempre entro il 10.7.2026, l'AMLA **emanerà orientamenti**:

- **sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto**, in base alla natura della loro attività (inclusi i suoi rischi e la sua complessità) e alle loro dimensioni, nel decidere la portata delle politiche, delle procedure e dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato a funzioni di controllo della conformità (comma 4, articolo 9, Regolamento UE 1624/2024). Tali orientamenti individuano, inoltre, le situazioni in cui, per la natura e le dimensioni del soggetto obbligato:

1. i **controlli interni** devono essere organizzati a livello della funzione commerciale, della funzione di controllo della conformità e della funzione di revisione;

2. la **funzione di revisione** indipendente può essere svolta da un esperto esterno;

- **sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio** per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato **e sulle fonti di informazioni supplementari** da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l'intera attività (comma 4, articolo 10, Regolamento UE 1624/2024);
- **sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio** che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano **rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali** ([comma 3, articolo 20, Regolamento UE 1624/2024](#));
- **sul controllo costante di un rapporto d'affari e sul controllo delle operazioni effettuate nel contesto di tale rapporto** (comma 5, articolo 26, Regolamento UE 1624/2024).

Infine, l'Autorità Europea sull'Antiriciclaggio, **entro il 10.7.2026**, dovrà emanare **regole tecniche per stabilire**:

1. gli Indicatori per classificare il **livello di gravità delle violazioni**;
2. i criteri da prendere in considerazione nel fissare il **livello delle sanzioni pecuniarie** o nell'applicare misure amministrative;
3. una metodologia per **l'imposizione delle penalità di mora**, compresa la loro frequenza.

Anche la VI Direttiva Antiriciclaggio dovrà essere **recepita entro il 10.7.2027**, in coerenza dell'intero impianto normativo in commento, ma anche per essa ci sono **alcune eccezioni in merito**:

1. all'accessibilità ai **Registri dei titolari effettivi** (Articolo 74): da recepire **entro il 10.7.2025**;
2. alle norme relative ai **Registri dei titolari effettivi** (Articoli 11, 12, 13 e 15): da recepire **entro il 10.7.2026**.

Con riferimento al Registro dei Titolari Effettivi, si ricorda che, ad oggi, il **Consiglio di Stato**, con le ordinanze n. 8245/2024 e n. 8248/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune **questioni pregiudiziali e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti nazionali**.

Ci si augura che, entro il **suddetto termine del 10.7.2025**, la Corte di Giustizia Europea arrivi ad una sentenza che chiarisca a livello europeo, e soprattutto per l'Italia, **l'inquadramento complessivo** per definire una volta per tutte le questioni aperte in merito al **Registro dei Titolari Effettivi** con specifico riferimento ai **mandati fiduciari**.

La cybersecurity negli Studi professionali: sfide e strategie per la sicurezza dei dati sensibili

di TeamSystem



Nel panorama odierno, la *cybersecurity* rappresenta una priorità crescente per tutti, inclusi gli Studi professionali, che sempre più si trovano a gestire informazioni digitali sensibili di clienti e partner. Secondo i recenti dati di Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), il primo semestre del 2024 ha visto un picco di attacchi informatici, con oltre 1.600 incidenti registrati globalmente e un aumento del 23% rispetto ai sei mesi precedenti. Questo incremento evidenzia una realtà: **la cybersecurity deve essere una priorità per tutte le aziende.**

Gli Studi professionali, spesso con risorse di sicurezza informatica limitate, devono fronteggiare minacce sempre più sofisticate. Come procedere, per proteggersi al meglio?

Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro gestiscono ogni giorno dati sensibili come dichiarazioni fiscali, pratiche legali e altre informazioni critiche che, in caso di violazione, potrebbero causare ingenti **danni finanziari e reputazionali**. Inoltre, l'inosservanza di normative sulla protezione dei dati, come il GDPR e le nuovissime NIS2 e DORA, potrebbero comportare **conseguenze legali, oltre che sanzioni finanziarie**. Proteggere questi dati è quindi non solo un dovere professionale, ma anche una forma di tutela per la fiducia e la riservatezza di chi affida i propri dati.

Quali sono le principali minacce informatiche?

Gli Studi professionali sono spesso bersaglio di specifici tipi di attacchi informatici, come ransomware e phishing, mirati a sottrarre o bloccare l'accesso ai dati. Nel 2024, si registra che il 34% degli attacchi globali sia attribuibile al *malware*, con una predominanza del *ransomware*, mentre il *phishing* resta stabile all'8% degli incidenti totali. Questi attacchi, prevalentemente motivati da fini economici, puntano a ottenere dati sensibili tramite tecniche di social engineering o tramite la compromissione di vulnerabilità del *software*. Gli Studi professionali sono obiettivi attraenti per i cybercriminali, poiché spesso gestiscono dati riservati ma dispongono di infrastrutture di sicurezza meno complesse rispetto alle grandi aziende.

Quantificare il rischio economico per una *Cybersecurity* consapevole

L'**aspetto economico della *cybersecurity*** non va sottovalutato, soprattutto per realtà professionali più piccole. La quantificazione del rischio consente di comprendere l'impatto finanziario di un possibile attacco e di giustificare gli investimenti necessari per la protezione. Ad esempio, un attacco *ransomware* che interrompe le attività di uno Studio può generare perdite da decine a centinaia di migliaia di euro, tra costi di ripristino, eventuali riscatti e danni reputazionali. Con la quantificazione del rischio, è possibile dimostrare che ogni euro investito in *cybersecurity* si traduce in una riduzione del rischio finanziario.

Strategie di sicurezza: dal *Vulnerability Assessment* alla gestione delle *password*

Per affrontare queste sfide, esistono diverse strategie utili anche per Studi con risorse limitate. La prima è l'implementazione di un *Vulnerability Assessment*, che permette di identificare le principali debolezze del sistema e della catena di fornitura. La piattaforma [Teamsystem Cybersecurity](#), ad esempio, offre una valutazione automatizzata del perimetro d'attacco, adattandosi alle esigenze di studi professionali che desiderano proteggere i dati senza un'architettura complessa.

Tra le misure di base per proteggere le informazioni c'è anche l'adozione di *password* robuste e uniche, generabili e gestibili in modo sicuro tramite *password manager*. Inoltre, è fondamentale educare il personale a riconoscere i segnali di *phishing* e a mantenere aggiornati i dispositivi: una pratica essenziale, dato che molte violazioni avvengono sfruttando *software* obsoleti.

Buone pratiche di *Cyber* Igiene e protezione delle credenziali

Infine, la *cyber* igiene quotidiana è fondamentale. Tenere aggiornati dispositivi e server, ridurre l'accesso a dati personali non necessari e utilizzare l'autenticazione a due fattori (2FA) sono pratiche semplici che possono fare una grande differenza. L'uso consapevole di strumenti digitali e la limitazione dei permessi per le app garantiscono maggiore sicurezza e riducono l'esposizione ai rischi.

Questi temi verranno approfonditi nel prossimo [webinar gratuito per gli Studi professionali](#), previsto per il 6 dicembre, organizzato da Euroconference e TeamSystem. L'evento rappresenterà un'occasione unica per scoprire e imparare le migliori pratiche e le ultime soluzioni per proteggere dati e sistemi da minacce sempre più evolute, rafforzando le difese contro i *cyber* attacchi.